

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Il giorno 28 ottobre 2008 in Bolzano si sono riuniti i signori:

- Michele Forest, nato a Bolzano il 17 febbraio 1968, residente a Bolzano Via S. Vigilio, 33
- Thomas Putzer, nato a Bolzano il 20 settembre 1978, residente a Nova levante (BZ) Putzweg
- Filippo Forest, nato a Bolzano il 25 agosto 1960, residente a Bolzano Via A. Nicolodi, 3

i quali hanno tra loro convenuto di costituire - come costituiscono - l'associazione sportiva dilettantistica denominata: **H2O & Co. Sport and Fun Associazione Sportiva Dilettantistica** con sede in 39100 Bolzano, Viale Druso 43.

L'associazione qui costituita è regolata a tutti gli effetti dalle norme previste nello Statuto che viene allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale. A comporre il primo Consiglio Direttivo composto di tre membri vengono nominati all'unanimità per i primi due anni, in conformità all'articolo 21 dell'allegato Statuto, i signori:

- Michele Forest
- Thomas Putzer
- Filippo Forest

Viene altresì conferita all'unanimità la carica di Presidente al Consigliere signor Michele Forest, quella di Segretario al Consigliere sig. Thomas Putzer e quella di tesoriere al sig. Filippo Forest

I membri del Consiglio Direttivo come sopra nominati dichiarano di accettare le cariche loro conferite.

I mezzi necessari al funzionamento dell'associazione sono rappresentati dalle entrate contemplate nell'art. 30 dell'allegato Statuto al quale si fa pieno riferimento in merito; viene all'uopo fin d'ora determinata in € 25,00 la quota minima associativa di cui all'art. 22 dell'allegato Statuto per il corrente esercizio sociale.

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2008

Il Presidente pro-tempore dell'associazione viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il conseguimento del riconoscimento dell'associazione presso la Federazione Italiana Pesca Sportiva e attività Subacquee; ai soli effetti di cui sopra il Presidente pro-tempore viene facoltizzato ad apporre al presente atto ed allo Statuto allegato tutte le modificazioni ed aggiunte che dovessero venire richieste dalle competenti autorità.


Letto confermato e sottoscritto

I soci fondatori:

- Michele Forest



- Thomas Putzer



- Filippo Forest



STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Art. 1) E' costituita l'associazione sportiva dilettantistica senza fine di lucro denominata:

"H2O & Co. Sport and Fun Associazione Sportiva Dilettantistica"

Art. 2) L'Associazione ha sede a 39100 Bolzano in Viale Druso, 43

Art 3) I colori sociali dell'Associazione sono: AZZURRO, ROSSO, BIANCO, NERO

Art 4) L'Associazione non persegue scopi di lucro e non procede, in nessun caso, alla divisione degli utili tra gli associati, nemmeno in forma indiretta. Essa è motivata dalla decisione dei soci di vivere l'esperienza sportiva secondo la visione dell'uomo e dello sport alla quale si ispira il Centro Sportivo Italiano. Essa non discrimina in base sesso, alla religione, alla razza, alle condizioni socio-economiche e si ispira ai principi dell'associazionismo di promozione sociale di cui alla legge 383/2000.

Art 5) Finalità principale dell'associazione è la proposta costante dello sport alle persone di ogni censo, età, razza, appartenenza etnica o religiosa quale strumento pedagogico ed educativo perseguita attraverso l'organizzazione di attività sportiva dilettantistica a carattere competitivo e non nelle discipline della subacquea, didattica subacquea, pesca sportiva e l'organizzazione di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle medesime discipline; l'associazione si propone, altresì, di organizzare attività motorie, culturali e ricreative aperte a tutti e finalizzate alla promozione sociale della persona umana e al miglioramento della qualità di vita, impegnandosi affinché, nell'area sociale in cui opera, vengano istituiti servizi stabili per la pratica e l'assistenza dell'attività sportiva. L'associazione, infine, ai sensi e per gli effetti della delibera CONI 1273 del 15 luglio 2004, assume l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, agli statuti e ai regolamenti del Centro Sportivo Italiano, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI al quale è affiliata, nonché a quelle dello Statuto e dei Regolamenti della FIPSAS e le deliberazioni di quest'ultima.

L'Associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'organizzazione di eventi sportivi, culturali, ricreativi, di sagre, feste, manifestazioni, tornei, giochi, anche da tavolo e/o a carte, ivi compresa l'attività di somministrazione di alimenti e bevande a vantaggio esclusivo soli soci e quant'altro nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, nonché ampliare le sue attività ad altri settori e/o discipline sportive. Potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrazione. Inoltre potrà reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale e intrattenere rapporti con Istituti di Credito, anche su basi passive.

I soci

Art. 6) Possono essere soci dell'associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto.

Art. 7) L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante socio. Non è ammessa la costituzione del vincolo associativo a tempo determinato.

Art. 8) Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita assicurativa. I soci maggiorenni esercitano personalmente il diritto di voto nelle assemblee, i soci minorenni votano attraverso coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela.



Handwritten signatures and initials on the right margin:
Della
Gianfranco
M
Della

Art. 9) Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'associazione e di corrispondere le quote associative. Non è ammessa la trasferibilità delle quote e dei relativi diritti.

Art. 10) La qualità di socio si perde per dimissioni, espulsioni, morosità. Il socio può essere espulso quando ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'associazione. La morosità e l'espulsione sono deliberate dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato il socio interessato. Contro i provvedimenti suddetti il socio può presentare ricorso al Comitato CSI di appartenenza e, in ultima istanza, al Collegio dei Probiviri. I ricorsi devono essere presentati entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento.

Art. 11) La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'associazione.

Art. 12) Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito assicurativo.

L'assemblea

Art. 13) Gli Organi dell'associazione sono: l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente.

Art. 14) L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione ed è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno 1/3 dei soci purché in regola con i versamenti delle quote associative.

Art.15) La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 7 giorni prima della data della riunione mediante invio di lettera raccomandata a/r ovvero fax o messaggio di posta elettronica e affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Art. 16) Possono intervenire all'Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci purché in regola con il pagamento delle quote associative e che siano iscritti al sodalizio da almeno otto mesi. Non sono ammesse deleghe. A ciascun socio spetta un solo voto.

Art. 17) L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

Art. 18) L'Assemblea ordinaria dei soci approva annualmente il bilancio consuntivo e preventivo, elegge il Presidente e il Consiglio Direttivo con elezioni che si tengono ogni 5 anni, fissandone il numero dei componenti che non potranno essere meno di 3 e più di 7, elegge i sostituti dei membri del consiglio direttivo eventualmente dimissionari, delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Art. 19) L'Assemblea straordinaria che delibera sulle modifiche statutarie è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% dei soci e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera a maggioranza di essi. Per lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori l'Assemblea Straordinaria delibera in prima e seconda convocazione con la presenza del 50% dei soci e con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. Tra la prima e seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

Art. 20) Per favorire la partecipazione del massimo numero di soci alle delibere assembleari, sia ordinarie che straordinarie, è previsto che queste possono essere assunte anche in forma non collegiale mediante consultazione scritta e consenso espresso per iscritto e personalmente da ogni avente diritto al voto. In tal caso nella convocazione dovrà essere chiarito specificatamente che la delibera si terrà in forma non collegiale e ad ogni avente diritto dovrà essere consegnato l'elenco delle deliberazioni che si intende assumere con possibilità di fornire o negare il consenso alle medesime. I quorum costitutivi e deliberativi per l'assunzione delle delibere ordinarie e straordinarie in forma non collegiali e sono i medesimi previsti rispettivamente per le assemblee collegiali ordinarie e straordinarie.

Art. 21) Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'associazione ed è eletto insieme al presidente, dall'Assemblea ogni 5 anni. Esso è composto da un minimo di 3 membri a un massimo di 7 membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. All'interno del Consiglio Direttivo saranno nominati uno o più vice Presidenti, un segretario e un tesoriere o amministratore. Al Presidente che ha la rappresentanza legale dell'associazione sportiva dilettantistica, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo. Gli amministratori non possono ricoprire la medesima carica in altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero nella medesima disciplina facente capo ad unente di promozione sportiva.

Art. 22) Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- Le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'assicurazione;
- Le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'associazione;
- Le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'associazione;
- La redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di Aprile di ogni anno, del rendiconto economico e finanziario dell'attività svolta nel corso dell'esercizio precedente unitamente al bilancio preventivo dell'anno successivo;
- La presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- La fissazione delle quote sociali;
- La facoltà di nominare, tra i soci esterni al consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- La redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- La delibera sull'ammissione di nuovi soci;
- Ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altro organi.

Art. 23) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario.

Art. 24) Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'associazione. E' eletto dall'assemblea dei soci, insieme ai membri del consiglio direttivo, ogni quattro anni. Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Art.25) Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

17.12
U. L. Diella

Art. 26) Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il tesoriere al materiale pagamento.

Art. 27) Il tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'associazione sportiva dilettantistica redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari e il bilanci preventivo dell'esercizio successivo. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero crediti esigibili.

Art. 28) Le funzioni di segretario e tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente.

Art. 29) Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

Il patrimonio e l'esercizio finanziario

Art. 30) Il patrimonio dell'Associazione sportiva dilettantistica è costituito dalle quote di iscrizione e dai corrispettivi, da eventuali contributi e liberalità di privati o enti pubblici e da eventuali beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'associazione sportiva dilettantistica o ad esso pervenuti a qualsiasi titolo.

Art. 31) Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra i soci ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini sportivi istituzionali.

Art. 32) L'anno associativo va dal 1 gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e coincide con l'anno solare. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il bilancio consuntivo o un rendiconto da sottoporre, unitamente al preventivo, all'approvazione dell'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno associativo.

Lo scioglimento

Art. 33) Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ai fini sportivi ai sensi dell'art. 90 L 289/2002 e successive integrazioni e modificazioni.

Norme finali

Art. 34) Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa espresso rimando alle vigenti norme in materia di associazionismo sportivo dilettantistico, di enti non commerciali e di associazioni senza finalità di lucro.

Il presente statuto è stato approvato dall'assemblea dei soci in data *28.10.2008*

Il Presidente dell'Assemblea

(firma)

[Handwritten signature]



Il Segretario dell'Assemblea

(firma)

[Handwritten signature]

Seguono le firme dei soci presenti:

[Handwritten signature]

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLZANO
AGENTUR DER EINKOMMEN - AMT VON BOZEN

Registrato in data odierna
Registriert mit heutigem Datum
al N. *9403*
unter Nr. *9403*
Serie 3
Esatti € *168,00*
Eingezahlt € *168,00*



Per il DIRETTORE - Für DEN DIREKTOR
(dott.ssa Hildegard Olga Ungerer)
IL FUNZIONARIO
(Werner Lanziner)
ASSISTENTE TRIBUTARIO
STEUERASSISTENT
(Werner Lanziner)

[Handwritten signature]